



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

19/2014  
 8-1-14  
 3. DEC. 2014  
 111  
 6K/2013

in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:

Dott. Rosaria Savastano	Presidente
Dott. Simona Boiardi	Giudice Istr.
Dott. Matteo Marini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 4401/2009 Ruolo Generale promossa

DA

per

**F** e **F**

con Avv. **C**

-attori-

contro

**A** **P**

**A** **N**

**F** **M**

**A** **S**

**F** **S** **M**

-convenuti contumaci

**S** **C**

- con Avv. **E**

- convenuta-

OGGETTO: "Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima"

Conclusioni: come in atti

Breve svolgimento del processo

GIURE.IT

Con atto di citazione, i sigg. ri F██████ e F██████ convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, l'A██████ per l'A██████, l'A██████ N██████ il sig. F██████ M██████ l'A██████ S██████ M██████ i F██████ di S██████ M██████, le S██████ C██████ nominati eredi nel testamento dalla sig.ra F██████ E██████ per accertare l'incapacità naturale della sig.ra F██████ al momento della redazione del testamento, e per l'effetto chiedevano l'annullamento del testamento pubblico, redatto in data 15.03.2007, dal Notaio ██████████.

A sostegno di tali domande gli attori allegavano che la sorella E██████ E██████ era deceduta, il ██████████, lasciando con testamento pubblico, redatto in data 15-3-2007, tutti i suoi beni a soggetti estranei alla famiglia deducendo, altresì, che la sorella, negli ultimi anni di vita aveva avuto un graduale decadimento cognitivo e intellettuale.

Sulla scorta di tali deduzioni e del contenuto di documentazione medica risalente al 2004 i fratelli sostenevano che i disturbi della sorella, che soffriva di deliri di persecuzione, ne avevano minato totalmente la capacità di autodeterminazione e, quali unici eredi legittimi della defunta, affermavano la sussistenza del presupposto legale di cui all'art. 591 n. 3 cod. civ., ossia l'incapacità di intendere e di volere di F██████ E██████ al momento della *testamenti factio* con conseguente richiesta di annullamento del testamento pubblico.

All'udienza del 24.09.2009 si costituivano in giudizio solo le S██████ C██████ le quali chiedevano il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori, mentre gli altri convenuti, regolarmente citati, rimanevano contumaci.

La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e l'assunzione di prove testimoniali.

#### **Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione**

La domanda attorea di accertamento dell'invalidità del testamento pubblico redatto dal Notaio ██████████ è infondata e va, rigettata.

La giurisprudenza di legittimità, com'è noto, risulta costante nel ritenere che in base all'art. 591 cod. civ., l'incapacità naturale del testatore, comportante l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a causa dell'infermità, il testatore, nel momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.

L'annullamento postula, quindi, non già una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al

momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere, come previsto testualmente dall'art. 591, comma 2, n. 3) c.c..( Cass. 24881/2013).

A tale proposito, distinguendosi tra infermità permanente, cui presuntivamente si ricollega uno stato di incapacità naturale, ed infermità a carattere intermittente, per la quale non opera una presunzione di incapacità, con conseguente onere - a carico di chi quello stato di incapacità assume - di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (v. *ex plurimis* Cass. civ. n. 1444 del 2003; Cass. civ. n. 15480 del 2001; Cass. civ. n. 10571 del 1998), parimenti noto essendo che in tema di impugnazione di testamento, le manifestazioni morbose a carattere intermittente e ricorrente che, pur potendo escludere la capacità di intendere o di volere, qualora la volontà testamentaria sia stata manifestata nel corso di tali episodi, lasciano integre, negli intervalli, le facoltà psichiche del soggetto, non sono assimilabili alle infermità permanenti ed abituali che diano luogo a momenti di lucido intervallo; tale diversità di situazioni si riflette sull'onere della prova, nell'ipotesi di impugnazione del testamento esteso dal soggetto malato (in età, peraltro, avanzata): mentre, infatti, nella seconda ipotesi, qualora l'attore abbia fornito la prova di una infermità mentale, è a carico di chi afferma la validità del testamento, dare la dimostrazione che lo stesso fu esteso in un momento di lucido intervallo (in quanto la normalità presunta è l'incapacità), nella prima ipotesi, invece, quando cioè si tratta di malattia che nei periodi di normalità consente la reintegrazione, nel soggetto infermo, delle sue capacità intellettive, l'accertamento dei fenomeni patologici anteriori all'atto di cui si controverte, non è sufficiente ad integrare la prova, certa e rigorosa, della sussistenza di una incapacità nel momento in cui l'atto de quo è stato compiuto. Ricorre nella fattispecie la prima delle ipotesi considerate dalla giurisprudenza di legittimità citata in quanto la documentazione medica versata in atti non consente di ritenere F. E. in uno stato di infermità permanente e abituale.

Al contrario la relazione del 29-1-2004 (l'unica prodotta) esclude il decadimento cognitivo rilevando soltanto *"difficoltà, in un compito di interferenza, di denominazione visiva e di attenzione selettiva (per le quali il deficit visivo ha una rilevante influenza)"*; dalla relazione emerge, altresì, che: *"la valutazione complessiva delle prestazioni consente di rilevare buoni risultati in tutti i compiti di memoria verbale "* e che la paziente ha tenuto, durante le prove, *"comportamenti consoni alla situazione"*.

Il testamento è stato redatto in forma pubblica con la presenza di due testimoni (che peraltro non sono state chiamate a testimoniare) e, questo è sicuramente un ulteriore elemento che

esclude l'evidenza dell'incapacità naturale della testatrice al momento della manifestazione delle sue ultime volontà.

A fronte di tali dati oggettivi, gravava sugli attori provare che la sorella, al momento della redazione del testamento pubblico, era incapace di intendere e di volere nei termini rigorosi evidenziati dalla giurisprudenza.

Le prove testimoniali assunte non sono sufficienti a ritenere provata tale condizione.

Le dichiarazioni dei testimoni [redacted] e [redacted] (entrambe legate da rapporti familiari con gli attori) riguardano un lasso temporale molto ampio: dal 2003 sino al momento del decesso, avvenuto nel 2008, per cui non consentono di ritenere provata l'incapacità al momento della redazione del testamento pubblico avvenuta nel marzo del 2007.

Peraltro le testimonianze sono discordanti rispetto alla documentazione medica in atti: entrambe le testimoni riferiscono di uno stato di decadimento mentale sin dal 2003 (la testimone [redacted] riferisce di disturbi cognitivi già prima del 2003) mentre la relazione medica accerta l'insussistenza, nei primi mesi del 2004 di decadimento cognitivo.

L'unica testimonianza relativa al periodo tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007 è quella della badante [redacted] che riferisce: *"la sig.ra E [redacted] non aveva il senso del denaro-ricordo una volta che mi diede euro 10,00 per fare la spesa e mi consegnò una lista di cose da acquistare per un valore prettamente superiore. Lasciava i soldi da ogni parte. Ricordo che la sig.ra F [redacted] non ricordava dove metteva le cose chiedendo poi a me dove le avessi messe. La sig. ra F [redacted] non voleva parenti in casa perché diceva che la volevano derubare".*

Tali dichiarazioni sono, ad avviso del Collegio, insufficienti a provare che la F [redacted] E [redacted] fosse assolutamente priva della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, nel marzo del 2007, anzi il fatto che fosse ancora la stessa a predisporre la lista della spesa per la badante, valutando le necessità della casa è, al contrario, indice di una capacità ancora non completamente scemata.

Le domande degli attori devono essere, pertanto, rigettate.

Le spese di lite della parte convenuta costituita seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto della ridotta attività difensiva espletata.

P.Q.M.

- rigetta le domande degli attori;

- dichiara tenuti e condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle S  
C che si liquidano in euro 1500,00 per compenso professionale,  
oltre IVA e CPA come per legge;

Così deciso in Reggio Emilia il 7 gennaio 2014

Il Presidente  
dott. Rosaria Savastano

Il Giudice Estensore  
dott. Simona Boiardi

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
08. GEN. 2014
DEPOSITATO IL CANCELLIERE



GIURE.IT